



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione [REDACTED], in persona del giudice unico dott.ssa Anna Laura Magliulo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunciato seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 114-1/2024, avente ad oggetto la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa D'Amora [REDACTED];

**MOTIVAZIONE**

vista la relazione del gestore della crisi, avv. Federica Vanacore;  
visto il decreto del 9 gennaio 2025 con il quale lo scrivente magistrato ha dichiarato l'astratta ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti, disponendo che la proposta ed il piano fossero pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Torre Annunziata e che ne venisse data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;  
rilevato che, con tale decreto, è stato disposto, poi, che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma terzo, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenesse necessarie;  
rilevato che nel termine di legge sono pervenute osservazioni da parte dei creditori Banco BPM S.p.a., Axactor Italy S.p.a. e Finitalia S.p.a.;  
rilevato, quanto alle osservazioni formulate da Banco BPM S.p.a., consistenti nella mera comunicazione "*di non ritenere accettabile il piano di ristrutturazione proposto*", che le stesse non appaiono ostative alla omologazione del piano o alla modifica dello stesso in quanto del tutto generiche e prive di qualsivoglia argomentazione;  
rilevato, con riferimento alle osservazioni della Axactor Italy S.p.a., che neppure queste risultano d'ostacolo alla omologazione del piano, trattandosi più che altro della precisazione del credito vantato e tenuto conto della avvenuta modifica del piano, da parte del gestore, in considerazione di tale puntualizzazione;  
rilevato, infine, con specifico riguardo alle osservazioni di Finitalia, che esse, al pari di quelle formulate dagli altri creditori, non valgono a minare il giudizio sulla ammissibilità della domanda per le seguenti ragioni: i) in merito alla durata del piano, si ritiene che un ammortamento di 180 mesi sia coerente con la tipologia del rapporto finanziario con il quale i proponenti hanno un'esposizione debitoria maggiore, ossia il contratto di mutuo ipotecario, tipicamente di lunga durata. È dunque coerente con la struttura del debito, trattandosi di una dilazione temporalmente congrua rispetto alla tipologia di obbligazioni assunte, oltre ad essere giustificato dalla necessità di garantire un riparto sostenibile dei pagamenti, tenendo conto della situazione economica dei



debitori. Ad ogni buon conto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il piano “è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. ‘second chance’ in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura” (ex multis, Cass. civ., n. 27544/2019; Tribunale Torino, 14 Aprile 2022); ii) il piano, inoltre, rispetta rigorosamente il principio di graduazione del soddisfo dei crediti, per cui i creditori privilegiati, nel caso che ci occupa garantiti da privilegio immobiliare e mobiliare, saranno soddisfatti prima dei chirografari, conformemente al quadro normativo e alla corretta gerarchia dei crediti; iii) ed ancora, il piano include un apporto di finanza esterna che consente di incrementare la massa attiva e garantire una soddisfazione superiore rispetto all’alternativa liquidatoria, così come evidenziato nella relazione illustrativa; ivi) quanto al computo del merito creditizio degli intermediari, si evidenzia che l’indagine ha tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione prodotta dagli istituti finanziari ed, in particolare, nel contratto sottoscritto con Finitalia S.p.a., alla voce “Nucleo familiare,” risulta indicato esplicitamente "Numero componenti 4, dei quali 1 con reddito", confermando ciò la correttezza dei dati considerati nella valutazione del merito creditizio. Al riguardo si osserva che il requisito della colpa grave o del dolo del consumatore e il correlato profilo della immeritevolezza dello stesso non ricorrono nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga a delinearsi un’ipotesi di finanziamento c.d. a catena dovendosi ritenere verosimile che, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, il ricorso all’ulteriore prestito fosse percepito *ex ante* dal consumatore stesso come l’unico mezzo per liberarsi da vincoli obbligatori già assunto (sul punto, si veda Trib di Torino 21 marzo 2023). Del resto, la definizione di colpa grave e di dolo nell’ambito del novellato codice della crisi è sicuramente modellata nell’ottica del *favor debitoris*, oltreché al *favor* per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, con conseguente possibilità di ritenere escluso il profilo della meritevolezza del proponente consumatore soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode e di ritenerlo, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame. Ad ogni modo, quando il creditore abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e laddove, come nel caso che ci occupa, trattasi di intermediario creditizio (quindi, di un operatore qualificato nel settore del credito), non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio, dovrebbe a rigore ritenersi precluso al creditore la possibilità stessa di opporsi all’approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, salvo che provi e non alleggi semplicemente che il consumatore abbia fatto ricorso al credito sulla base di una decisione, come detto, biasimevole. Tale soluzione, oltre a mostrarsi coerente con il dettato normativo e con lo spirito della recente riforma, si pone in linea anche con la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il *favor debitoris*, e con



*i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore”* (Tribunale Vicenza, 24/09/2020; Tribunale Pisa, 20/04/2023; Trib. Nola, ord. 11.11.22, rg 12.2022 GD Napolitano; da ultimo Cass. civ. 27 luglio 2023 n. 22890); *iiiiii*) in merito all'integrazione del TFR nella proposta economica formulata dai proponenti, ritiene lo scrivente magistrato, concordemente con quanto affermato dal gestore, che il TFR rappresenti un credito futuro, indisponibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore sia chiamato a sostenere spese di natura straordinaria, improvvisa o inderogabile o altre necessità previste dalla legge. La giurisprudenza prevalente conferma che esso non può essere forzatamente incluso nella massa attiva, salvo nel caso di anticipazioni già ottenute, fattispecie non applicabile al caso che ci occupa. Il diritto al TFR, infatti, sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (*ex multis*, cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894); rilevato, con riguardo al profilo della meritevolezza, che, come emerge dalla documentazione in atti, il sovraindebitamento del ricorrente non è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato, effettuato da quest'ultimo rispetto alle sue capacità patrimoniali, ma è dipeso da una vicenda endogena e, dunque, esterna, causata per l'appunto dalla necessità di far fronte agli eventi, talvolta imprevedibili, della vita quotidiana, rappresentati, nel caso di specie, dalla esigenza di sostenere costi, di ingente valore, per lavori condominiali non preventivati, oltrechè dalle difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro del ricorrente, unico percettore durante il periodo della pandemia da covid-19; *iiiiiii*) ancora, quanto al confronto con l'alternativa liquidatoria, contrariamente a quanto sostiene il creditore opponente, essa non condurrebbe ad esiti più appaganti in quanto, tenuto conto dei costi che dovrebbero sostenere per l'avviamento di procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene e ai tempi processuali di regola non brevi, oltre alla incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura [REDACTED] (sul punto, cfr. Tribunale Napoli, 21 ottobre 2015). Da tale comparazione, risulta di tutta evidenza che la soluzione avanzata dal proponente consentirebbe, senza dover attendere le lungaggini procedurali, il pagamento pressoché immediato, seppur in maniera ridotta, di tutti di i debiti a carico della [REDACTED], nonché permetterebbe di soddisfare una più ampia platea di creditori rispetto a quelli che vengono attualmente pagati con regolarità;



ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto 13 luglio 2023;

visto l'art. 70, commi settimo e ottavo, e l'art. 71, comma quarto, C.C.I.I.

**OMOLOGA**

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] e [REDACTED];

**DISPONE**

La trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

**DISPONE**

La comunicazione a cura dell'OCC della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione a cura dell'OCC entro quarantottore nell'apposita area del sito *web* del Tribunale di Torre Annunziata;

**DICHIARA**

Chiusa la procedura.

Torre Annunziata, li 15 luglio 2025

**IL GIUDICE**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*

